

RG 68/2023 SUB1 e.p.



TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. n. 68/2023 C.M.

SENTENZA

Vista la domanda di omologa della proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, presentata dall'istante;

letta la relazione dell'O.c.c. nominato sulla fattibilità economica della stessa;

ritenuto che la proposta formulata, alla luce delle valutazioni espresse dall'attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie. Ciò, almeno ad una valutazione necessariamente sommaria perché formulata allo stato degli atti;

rilevato come, ai fini del giudizio di meritevolezza, alla stregua del novellato quadro normativo, sia sufficiente che il consumatore (o, come nel caso di specie, il piccolo imprenditore o il professionista) non abbia cagionato il dissesto con malafede, colpa grave o frode.

Per precludere l'accesso allo strumento di regolazione della microcomposizione, pertanto, è, per contro, necessario che egli abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che il debitore abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento. La nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria, di poter rientrare nel mercato, e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio, in modo ragionevole, della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, che, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione (o della proposta di concordato minore) in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio. Al contempo, e in correlazione con la restrizione della discrezionalità del Giudice sotto il profilo della imputabilità della genesi della sovraesposizione al debitore, cresce la rilevanza del criterio della convenienza del piano (o del concordato minore) rispetto all'alternativa liquidatoria; rilevato che, nel caso di specie, la proposta di piano appare meritevole di tutela in ragione delle

SENT. 52/2024
REP. 69/2024
e.p. 1/2024
e.p. 3/2024
e.p. 2/2024



apparenti cause non gravemente colpevoli dell'indebitamento personale del proponente e che non possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle cause dell'indebitamento personale, in cui è venuto a trovarsi il ricorrente.

Riferisce, in particolare, l'Occ che le ragioni dell'odierna incapacità di far fronte alla propria esposizione debitoria sono da ascrivere alle seguenti circostanze in fatto.

Sulla scorta della documentazione depositata nell'interesse dell'istante, nonché dalla documentazione dallo stesso prodotta, si rileva come l'origine del dissesto sia, verosimilmente, ascrivibile ad una serie di fattori che hanno influenzato negativamente l'andamento economico dell'attività dell'istante, esercente l'attività di rivendita di tabacchi.

Tale impresa è sempre stata produttiva fino a quando, in seguito alla realizzazione di un distributore di carburanti nelle vicinanze, la stessa ha iniziato a subire un collasso in quanto i propri clienti hanno dirottato i propri acquisti presso tale distributore, dotato degli stessi servizi (rivendita di tabacchi in deroga alla distanza minima da altro punto vendita) e di un ampio parcheggio. Quindi, l'imprevedibile contrazione del reddito sarebbe la causa del dissesto;

rilevata la congruità della durata dell'esecuzione del concordato minore, nonché la sua coerenza, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alla durata pluriennale dell'esecuzione dell'accordo, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del *favor debitoris* che permea tale disciplina. L'unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n. 27544 del 2019, che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi di durata superiore ai cinque anni.

In relazione al quadro normativo previgente, confluito nel CCI, la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione dell'art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del necessario coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e i comuni criteri di interpretazione. Invero, secondo la Suprema Corte, l'art. 8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. È possibile, infatti, proporre la dilazione del pagamento dei suddetti, riservandogli lo stesso trattamento dei chirografari. Ne consegue l'insostenibilità dell'assunto per cui nel programma di ristrutturazione della propria sfera debitoria sarebbe precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e senza che sia assicurato il termine di cui all'art. 186-bis L.F. Così come accade nel concordato preventivo¹, deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato; nell'ipotesi della

¹ Da notare come il nuovo concordato c.d. liquidatorio prefigurato dal Codice della Crisi non richieda il voto favorevole (e espresso) della maggioranza dei creditori.



proposta di accordo, per il tramite del diniego espresso del proprio voto.

In tal senso militano una pluralità di argomenti convergenti rispetto alla prospettata soluzione.

In primis, sotto il profilo del dato testuale, il suddetto microsistema normativo non contiene limitazioni temporali espresse.

D'altronde, nel senso dell'ammissibilità di una modulazione pluriannuale, depone anche il principio personalistico che insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost, costituiscono l'intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l'esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.

Orbene, è conforme all'attuazione di tali principi la previsione di un meccanismo di esdebitazione che, a tutela dell'interesse antagonista dei creditori, è, comunque, contornato da un peculiare regime procedimentale oltre che sostanziale, connotato da cautele idonee a realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco.

Ed è indubbio che la possibilità di addivenire ad un alleggerimento del carico debitorio costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignità, quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell'Uomo (come agevolmente evincibile dall'art. 1 della CDFUE, in materia di "Dignità umana"²);

Rilevato che, nel caso di specie, risulta fondata la valutazione di convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria per il ceto creditorio.

Infatti, consta *ex actis* che rientrano nel patrimonio dei ricorrenti i seguenti beni immobili:

- 1) immobile in Mesagne alla via Brindisi, 86 VALORE da CTU EURO 83.900,00
- 2) terreno in Torre S. Susanna VALORE DA CTU EURO 11.200,00
- 3) immobile in Mesagne alla via Torre Santa Susanna, 243, VALORE DA CTU EURO 32.400,00.

Orbene, a fronte della complessiva debitoria pari ad euro 274.525,14 l'istante propone il versamento di euro 186.992,08 a mezzo del versamento di n. 216 rate dell'importo di circa euro 553,20 cadauna. Si deve ritenere, dunque, la maggiore convenienza della proposta di concordato formulata dall'istante rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato l'avvenuto raggiungimento delle maggioranze di legge;

Tutto ciò premesso, visti gli artt. 80 CCII

P.Q.M.

omologa la proposta di concordato minore, formulata da

come esposto nella relazione depositata dall'OCC;

ORDINA

che la presente sentenza di omologa sia:

- a) **trascritta nei pubblici registri immobiliari;**
- b) **comunicata ai creditori;**

² "La dignità umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e **tutelata**".



c) pubblicata entro quarantotto ore sul sito del Tribunale di Brindisi con
secretazione dei dati sensibili;

DISPONE

che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le
modalità indicate nel concordato minore omologato

DISPONE

che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 81, comma 1, CCI,
sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando ai creditori e al giudice ogni
eventuale irregolarità.

DICHIARA

la chiusura della procedura.

Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Brindisi, 10.12.2024

Il G.D.
Dott. A. Ivan Natali



ATTO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE
IL 13/12/2024
N° _____ ALLEGATI _____
IL CANCELLIERE ESTERNO
[Signature]

